

VOCE	DESCRIZIONE NORMA/ NOTA-COMMENTO
	27.01.2015
TEMA	COME SI DIVENTA CTU/PERITI
1)	<p align="center">Disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Civile</p> <p align="center">Art. 13</p> <p align="center"><i>(Albo dei Consulenti tecnici)</i></p> <p>I. Presso ogni tribunale è istituito un albo dei consulenti tecnici.</p> <p>II. L'albo è diviso in categorie.</p> <p>III. Debbono essere sempre comprese nell'albo le categorie: 1) medico-chirurgica; 2) industriale; 3) commerciale; 4) agricola; 5) bancaria; 6) assicurativa.</p>
2)	<p align="center">Disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Civile</p> <p align="center">Art. 14</p> <p align="center"><i>(Formazione dell'albo)</i></p> <p>I. L'albo è tenuto dal presidente del tribunale ed è formato da un comitato da lui presieduto e composto dal procuratore della repubblica e da un professionista, iscritto nell'Albo professionale, designato dal consiglio dell'ordine o dal collegio della categoria a cui appartiene il richiedente la iscrizione nell'albo dei consulenti tecnici.</p> <p>II. Il consiglio predetto ha facoltà di designare, quando lo ritenga opportuno, un professionista iscritto nell'albo di altro ordine o collegio, previa comunicazione al consiglio che tiene l'albo a cui appartiene il professionista stesso.</p> <p>III. Quando trattasi di domande presentate da periti estimatori, la designazione è fatta dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.</p> <p>IV. Le funzioni di segretario del comitato sono esercitate dal cancelliere del tribunale.</p>
3)	<p align="center">Disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Civile</p> <p align="center">Art. 15</p> <p align="center"><i>(Iscrizione all'albo)</i></p> <p>I. Possono ottenere l'iscrizione nell'albo coloro che sono forniti di speciale competenza tecnica in una determinata materia, sono di condotta morale specchiata e sono iscritti nelle rispettive associazioni professionali.</p> <p>II. Nessuno può essere iscritto in più di un albo.</p> <p>III. Sulle domande di iscrizione decide il comitato indicato nell'articolo precedente.</p> <p>IV. Contro il provvedimento del comitato è ammesso reclamo, entro quindici giorni dalla notificazione, al comitato previsto nell'articolo 5. (Nota: per effetto dell'abrogazione tacita dell'art. 5 disp. att., il comitato è costituito dal primo presidente della corte d'appello, dal procuratore generale e da un presidente di sezione).</p>
4)	<p align="center">Disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Civile</p> <p align="center">Art. 16</p> <p align="center"><i>(Domande d'iscrizione)</i></p> <p>I. coloro che aspirano alla iscrizione nell'albo debbono fare domanda al presidente del tribunale.</p> <p>II. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:</p> <p>1) estratto dell'atto di nascita;</p> <p>2) certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione;</p>

	<p>3) certificato di residenza nella circoscrizione del tribunale;</p> <p>4) certificato di iscrizione all'associazione professionale;</p> <p>5) i titoli e i documenti che l'aspirante crede di esibire per dimostrare la sua speciale capacità tecnica.</p>
Nota 1:	E' consigliabile corredare la domanda di un curriculum vitae molto dettagliato che evidenzi le esperienze lavorative acquisite, l'elenco delle attività professionali svolte, e possibilmente copia di alcune relazioni tecniche già redatte, come consulente di parte, in procedimenti giudiziari o in collaborazione con altri professionisti CTU e/o CTP.
5)	<p>Disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Civile</p> <p>Art. 17</p> <p><i>(Informazioni)</i></p> <p>I. A cura del presidente del tribunale debbono essere assunte presso le autorità di polizia specifiche informazioni sulla condotta pubblica e privata dell'aspirante.</p>
6)	<p>Disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Civile</p> <p>Art. 18</p> <p><i>(Revisione dell'albo)</i></p> <p>I. L'albo è permanente. Ogni quattro anni il comitato di cui all'articolo 14 deve provvedere alla revisione dell'albo per eliminare i consulenti per i quali è venuto meno alcuno dei requisiti previsti dall'articolo 15 o è sorto un impedimento a esercitare l'ufficio.</p>
TEMA	DELL'ATTIVITA' FORENSE DEL CONSULENTE
7)	<p>Disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Civile</p> <p>Art. 19</p> <p><i>(Disciplina)</i></p> <p>I. La vigilanza sui consulenti tecnici è esercitata dal presidente del tribunale, il quale d'ufficio o su istanza del procuratore della Repubblica o del presidente dell'associazione professionale, può promuovere procedimento disciplinare contro i consulenti che non hanno tenuto una condotta morale specchiata o non hanno ottemperato agli obblighi derivanti degli incarichi ricevuti.</p> <p>II. Per il giudizio disciplinare è competente il comitato indicato nell'articolo 14.</p>
8)	<p>Disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Civile</p> <p>Art. 20</p> <p><i>(Sanzioni Disciplinari)</i></p> <p>I. Ai consulenti che non hanno osservato i doveri indicati nell'articolo precedente possono essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari:</p> <p>1) l'avvertimento;</p> <p>2) la sospensione dall'albo per un tempo non superiore ad un anno;</p> <p>3) la cancellazione dall'albo.</p>
9)	<p>Disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Civile</p> <p>Art. 21</p> <p><i>(Procedimento disciplinare)</i></p> <p>I. Prima di promuovere il procedimento disciplinare, il presidente del tribunale contesta l'addebito al consulente e ne raccoglie la risposta scritta.</p> <p>II. Il presidente, se dopo la contestazione ritiene di dovere continuare il procedimento, fa invitare il consulente, con biglietto di cancelleria, davanti al comitato disciplinare.</p>

	<p>III. Il comitato decide sentito il consulente. Contro il provvedimento è ammesso reclamo a norma dell'articolo 15 ultimo comma.</p>
Nota 2:	<ul style="list-style-type: none"> <p>Nell'esercizio dell'attività forense la RESPONSABILITÀ PENALE del CTU è regolata agli artt. 64 cod. proc. civ. 314 e segg. 366, 373 e segg. cod. pen.. L'esperto, infatti, in quanto ausiliario del giudice, riveste la qualifica di pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 357 del cod. pen. Al CTU si applicano la fattispecie reato collegate a questa peculiare qualifica (per es. : peculato, concussione, corruzione, abuso d'ufficio) e la fattispecie criminosa, che in questi casi è quella prevista dall'art. 366 del cod. pen. (rifiuto di uffici legalmente dovuti), specificatamente riferita agli ausiliari del giudice.</p> <p><u>Fattispecie di reato:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Il CTU che non si presenta all'udienza per assumere l'incarico e prestare il giuramento di rito oppure fornisce false giustificazioni per essere sostituito (rifiuto di uffici legalmente dovuti - v. art. 366 cod. pen.); - Il CTU che ritarda il deposito della relazione pur reiteratamente sollecitato dalla cancelleria, senza addurre alcuna valida giustificazione oppure, in generale, si rifiuta di adempiere all'incarico assunto o di compiere qualcuno degli atti inerenti il suo ufficio senza giustificata motivazione (omissione di atti d'ufficio - v. art. 328 cod. pen.); - Il CTU che fornisce un parere falso o afferma l'esistenza di fatti non veri (falsa perizia - v. art. 373 cod. pen.); <p><u>Casi di colpa grave (v. art. 64 cod. proc. civ.):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Il CTU non avvisa della data di inizio delle operazioni peritali ed esegue una consulenza poi annullata su istanza di parte; - Il CTU che redige una relazione palesemente incompleta - e quindi inutile - che impone la rinnovazione della consulenza; - Il CTU che redige una relazione viziata da grossolani errori materiali e di concetto che viene a costituire il presupposto della decisione del magistrato (può essere ad esempio, una conseguenza dell'aver assunto l'incarico senza avere l'adeguata specializzazione nel settore oggetto della consulenza richiesta); - Il CTU che omette di eseguire accertamenti irripetibili; - Il CTU che smarrisce documenti originali e non più riproducibili contenuti nei fascicoli di parte (v. art. 64, comma 2, cod. proc. civ. - come modificato dalla L. 281/1985); <p>La RESPONSABILITÀ CIVILE del CTU: si tratta della responsabilità del CTU che lo obbliga a risarcire i danni arrecati alle parti, a causa della propria condotta regolata dall'art. n. 64 del c.p.c. e dagli artt. nn. 1218, 1176, 2043 e segg. c.c..</p> <p><u>Esempi di condotte colpose:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Il CTU che seppur involontariamente, perde o distrugge la cosa controversa e i documenti affidatigli; - Il CTU che omette di eseguire accertamenti irripetibili; - Il CTU che senza giustificato motivo rifiuta o ritarda il deposito della relazione; - Le ipotesi di sostituzione del CTU e di rinnovo della consulenza dovute a imperizia di quest'ultimo che rendono inutile l'attività espletata.
10)	<p style="text-align: center;">Disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Civile</p> <p style="text-align: center;">Art. 22</p> <p style="text-align: center;"><i>(Distribuzione degli incarichi)</i></p> <p>I. Tutti i giudici che hanno sede nella circoscrizione del tribunale debbono affidare</p>

	<p>normalmente le funzioni di consulente tecnico agli iscritti nell'albo del tribunale medesimo.</p> <p>II. il giudice istruttore che conferisce un incarico a un consulente iscritto in albo di altro tribunale o a persona non iscritta in alcun albo, deve sentire il presidente e indicare nel provvedimento i motivi della scelta.</p> <p>III. Le funzioni di consulente presso la corte d'appello sono normalmente affidate agli iscritti negli albi dei tribunali del distretto. Se l'incarico è conferito ad iscritti in altri albi o a persone non iscritte in alcun albo, deve essere sentito il primo presidente e debbono essere indicati nel provvedimento i motivi della scelta.</p>
11)	<p>Disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Civile</p> <p>Art. 23</p> <p><i>(Vigilanza sulla distribuzione degli incarichi)</i></p> <p>I. Il presidente del tribunale vigila affinché, senza danno per l'amministrazione della giustizia, gli incarichi siano equamente distribuiti tra gli iscritti nell'albo.</p> <p>II. Per l'attuazione di tale vigilanza il presidente fa tenere dal cancelliere un registro in cui debbono essere annotati tutti gli incarichi che i consulenti iscritti ricevono e i compensi liquidati da ciascun giudice.</p> <p>III. Questi deve dare notizia degli incarichi dati e dei compensi liquidati al presidente del tribunale presso il quale il consulente è iscritto.</p> <p>IV. Il primo presidente della corte d'appello esercita la vigilanza prevista nel primo comma per gli incarichi che vengono affidati dalla corte.</p>
12)	<p>Disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Civile</p> <p>Art. 90</p> <p><i>(Indagini del consulente senza la presenza del giudice)</i></p> <p>Il consulente tecnico che, a norma dell'articolo 194 del codice, è autorizzato a compiere indagini senza che sia presente il giudice, deve dare comunicazione alle parti del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni, con dichiarazione inserita nel processo verbale d'udienza o con biglietto a mezzo del cancelliere. Il consulente non può ricevere altri scritti defensionali oltre quelli contenenti le osservazioni e le istanze di parte consentite dall'art. 194 del codice. In ogni caso deve essere comunicata alle parti avverse copia degli scritti defensionali.</p>
13)	<p>Disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Civile</p> <p>Art. 91</p> <p><i>(Comunicazioni a consulenti di parte)</i></p> <p>Nella dichiarazione di cui all'articolo 201 primo comma del Codice deve essere indicato il domicilio o il recapito del consulente della parte. Il cancelliere deve dare comunicazione al consulente tecnico di parte, regolarmente nominato, delle indagini predisposte dal consulente d'ufficio, perchè vi possa assistere a norma degli articoli 194 e 201 del Codice.</p>
Nota 3:	<p>E' pratica comune che le comunicazioni alle parti, inerenti le attività peritali condotte dal CTU, siano fatte direttamente da quest'ultimo anche ai CC.TT.PP., (v. anche Nota n. 8 a seguire).</p>
14)	<p>Disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Civile</p> <p>Art. 92</p> <p><i>(Questioni sorte durante le indagini del consulente)</i></p> <p>Se, durante le indagini che il consulente tecnico compie da sè solo, sorgono questioni sui suoi poteri o sui limiti dell'incarico conferitogli, il consulente deve informarne il giudice, salvo che la parte interessata vi provveda con ricorso.</p> <p>Il ricorso della parte non sospende le indagini del consulente.</p> <p>Il giudice, sentite le parti, dà i provvedimenti opportuni.</p>

	<i>Codice di procedura civile - Libro I - Capo III: del consulente tecnico, del custode e degli altri ausiliari del giudice</i>
15)	<p align="center"><i>Codice di procedura civile</i> <i>Art. 51</i> <i>(Astensione del giudice)</i></p> <p>Il Giudice ha l'obbligo di astenersi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto; 2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori; 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori; 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico; 5) se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa. <p>In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio la autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore.</p>
16)	<p align="center"><i>Codice di procedura civile</i> <i>Art. 61</i> <i>(Consulente tecnico)</i></p> <p>Quando è necessario, il giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica, La scelta dei consulenti tecnici deve essere normalmente fatta tra le persone iscritte in albi speciali formati a norma delle disposizioni di attuazione al presente codice. (Articolo così sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581).</p>
17)	<p align="center"><i>Codice di procedura civile</i> <i>Art. 62</i> <i>(Attività del consulente)</i></p> <p>Il consulente compie le indagini che gli sono commesse dal giudice e fornisce, in udienza e in camera di consiglio, i chiarimenti che il giudice gli richiede a norma degli articoli 194 e seguenti, e degli articoli 441 e 463 (ora artt. 424 e 445).</p>
18)	<p align="center"><i>Codice di procedura civile</i> <i>Art. 63</i> <i>(Obbligo di assumere l'incarico e rikusazione del consulente)</i></p> <p>Il consulente scelto tra gli iscritti in un albo ha l'obbligo di prestare il suo ufficio, tranne che il giudice riconosca che ricorre un giusto motivo di astensione.</p> <p>Il consulente può essere rikusato dalle parti per i motivi indicati nell'art. 51.</p> <p>Della rikusazione del consulente conosce il giudice che l'ha nominato.</p>
Nota 4:	<p>Nel caso in cui il giudice riconosca l'esistenza di motivazioni per l'astensione dall'incarico del consulente tecnico oppure vi siano le condizioni per la rikusazione dello stesso, esso emetterà apposita ordinanza. Il ricorso e l'ordinanza vengono inseriti nel fascicolo d'ufficio.</p> <p>Nella fattispecie l'art. 63 rimanda alle motivazioni espresse dall'art. n. 51 riportato qui a</p>

seguire, che si ritiene possano trovare la seguente ulteriore interpretazione di buon senso:

Il professionista nominato dal Giudice, quando ravvisa la sussistenza di motivi di incompatibilità con l'incarico di CTU che gli viene proposto, ha facoltà di astenersi dall'affidamento dello stesso, presentando istanza al Giudice con le modalità e nei termini indicati all'art. 192.

L'astensione è di fatto obbligatoria se si tratta di uno dei casi elencati al comma 1 dell'art. 51: in tali casi, se il consulente non si astiene, le parti possono ricusarlo. La ricusazione potrà essere richiesta dalle parti solo entro i termini previsti dall'art. 192 del c.p.c., rimanendo preclusa la possibilità di far valere successivamente detta situazione di incompatibilità (v. sentenze Cass. n. 3364/01, n. 7770/09).

Consigliabile pertanto che il professionista nominato si astenga dall'accettare incarico di CTU, nei seguenti casi:

1) Se ha un interesse personale e diretto nel procedimento giudiziario in cui è chiamato a svolgere l'incarico (v. sentenza Cass. n. 4788/1997).

2) Se viene meno il principio della terzietà del consulente, per la sussistenza di legami tra il consulente o il coniuge o un suo parente, con una delle parti in causa o con uno dei difensori (v. Cass. n. 13667/2004), e cioè:

- se è parente fino al 4° grado, oppure se è convivente di uno dei soggetti coinvolti nel procedimento;

- se è legato da vincoli di affiliazione con anche solo uno dei soggetti coinvolti nel procedimento;

- se è commensale abituale di una delle parti (secondo il Tribunale di Milano, sentenza 9.7.81 pubbl. su Foro It. 81 I 2833, l'espressione "commensale abituale" ricorre quando il consulente abbia con la parte una frequenza di contatti e di rapporti di tale continuità da far dubitare della sua imparzialità e serenità di giudizio).

3) Se, per ragioni estranee al processo, sussistono fra il consulente o il coniuge e una delle parti in causa o uno dei difensori, motivi di rancore o di avversione che possono pregiudicare l'imparzialità del consulente, e cioè:

- se ha causa pendente contro una delle parti;

- se ha grave inimicizia anche solo con uno dei soggetti coinvolti;

- se ha rapporti di credito o debito con le parti o una di esse.

4) Se è già intervenuto in qualche modo nella causa, e cioè:

- se ha dato consiglio,

- se ha deposto come testimone;

- se ha conosciuto della causa come CTU in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico (v. sentenza Cass. 3835/94).

5) Se sussiste un particolare rapporto con una delle parti, e cioè:

- se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di un soggetto coinvolto nel procedimento;

- se è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.

6) In ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.

Si consiglia inoltre di astenersi dall'incarico nel caso in cui il professionista abbia svolto in precedenza incarichi di consulente di parte (o più in senso lato di professionista di fiducia) per l'accusa, per la difesa, per le parti offese, in qualsivoglia procedimento giudiziario anche non collegato a quello in parola.

	<p>v. art. 51 riportato a seguire.</p> <p>Va altresì ricordato che chiunque, essendo nominato consulente tecnico dall'autorità giudiziaria, riesca ad ottenere con mezzi fraudolenti l'esenzione dall'obbligo di presentarsi o di prestare il suo ufficio o di adempiere alle funzioni affidategli, è punito con l'interdizione dalla professione.</p>
19)	<p style="text-align: center;">Codice di procedura civile Art. 64 <i>(Responsabilità del consulente)</i></p> <p>Si applicano al consulente tecnico le disposizioni del codice penale relative ai periti. In ogni caso, il consulente tecnico che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti, è punito con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda fino a lire venti milioni. Si applica l'art. 35 del codice penale. In ogni caso è dovuto il risarcimento dei danni causati alle parti. Articolo così sostituito dalla L. 4 giugno 1985, n. 281.</p>
20)	<p style="text-align: center;">Codice di procedura civile: Art. 87 <i>(Assistenza degli avvocati e del consulente tecnico)</i></p> <p>La parte può farsi assistere da uno o più avvocati, e anche da un consulente tecnico nei casi e con i modi stabiliti nel presente codice.</p>
Nota 5:	<p>Già all'udienza di conferimento dell'incarico al CTU, le parti possono nominare loro CTP, facendo annotare a verbale nominativo e recapiti dello stesso. Le parti possono anche riservarsi di nominare loro consulente tecnico nei termini fissati dal giudice e, comunque, entro la data di inizio delle operazioni peritali. Il compito del consulente di parte è quello di assistere alle indagini svolte dal CTU, fornendo il suo contributo tecnico a favore della parte che lo ha nominato. Esso fornisce al CTU informazioni tecniche, osservazioni ed elaborazioni che riguardano la propria parte. Talvolta redige anche memorie tecniche nel corso dello svolgersi delle operazioni peritali, che consegna al CTU, e che è bene fornire anche a tutte le controparti (se non vi provvede il CTP vi provvederà il CTU). Le parti in causa non hanno vincoli circa la scelta del proprio consulente, per cui possono avvalersi di qualsiasi professionista anche se non iscritto in albi speciali. Il consulente di parte non è obbligato ad accettare l'incarico, non è sottoposto a giuramento, ma non può ostacolare il lavoro del CTU o affermare il falso.</p>
	<p style="text-align: center;">Codice di procedura civile - Libro II - Sezione III: dell'istruzione probatoria 1: della nomina e delle indagini del consulente tecnico</p>
21)	<p style="text-align: center;">Codice di procedura civile Art. 191 <i>(Nomina del consulente tecnico)</i></p> <p>Nei casi di cui agli articoli 61 e seguenti il giudice istruttore, con l'ordinanza prevista nell'articolo 187 ultimo comma o con altra successiva, nomina un consulente tecnico e fissa l'udienza nella quale questi deve comparire. Possono essere nominati più consulenti soltanto in caso di grave necessità o quando la legge espressamente lo dispone.</p>
Nota 6:	<p>E' opportuno prendere visione dei fascicoli delle Parti in cancelleria, appena ricevuta la nomina, e comunque almeno 3 giorni prima dell'udienza di comparizione, per accertare:</p> <ul style="list-style-type: none"> -se sussistono motivi di astensione ex art. 63 del C.P.C.; -se l'incarico richiede conoscenze/competenze in merito alle quali il professionista nominato ritenga di non possedere adeguata preparazione (v. Codice Deontologico APPC vigente: art. n. 8, comma 1, comma 3).

	<p>In tali casi, il professionista (architetto, pianificatore, paesaggista, conservatore) deve astenersi dall'incarico, presentando istanza al Giudice almeno 3 giorni prima dell'udienza di comparizione (v. art. 192 C.P.C.). E' necessario che l'istanza, con la quale si chiede l'autorizzazione all'astensione, sia debitamente motivata: il giudice dovrà infatti valutare se ricorrono i giusti motivi ex art. 63 del C.P.C.. Va evidenziato che il rifiuto di un tecnico iscritto all'Albo dei C.T.U. ad assumere l'incarico, in assenza di autorizzazione del Giudice, costituisce un reato di rilevanza penale. Può però verificarsi il caso in cui il professionista nominato, per provati sussistenti motivi, non possa presentarsi all'udienza di comparizione, nella quale viene anche prestato il giuramento. In tal caso, prima dell'udienza di comparizione, il C.T.U. dovrà presentare precisa istanza al Giudice, esponendo con chiarezza i motivi della sua impossibilità a partecipare all'udienza e chiedendo di poter differire la data del suo giuramento per l'affidamento dell'incarico.</p>
22)	<p style="text-align: center;">Codice di procedura civile Art. 192 <i>(Astensione e ricsuzione del consulente)</i></p> <p>L'ordinanza è notificata al consulente tecnico a cura del cancelliere, con invito a comparire all'udienza fissata dal giudice. Il consulente che non ritiene di accettare l'incarico o quello che, obbligato a prestare il suo ufficio intende astenersi, deve farne denuncia o istanza al giudice che l'ha nominato almeno 3 giorni prima dell'udienza di comparizione; nello stesso termine le parti debbono proporre le loro istanze di ricsuzione, depositando nella cancelleria ricorso al giudice istruttore. Questi provvede con ordinanza non impugnabile.</p> <p>Vedi nota 3 che precede</p>
23)	<p style="text-align: center;">Codice di procedura civile Art. 193 <i>(Giuramento del consulente)</i></p> <p>All'udienza di comparizione il giudice istruttore ricorda al consulente l'importanza delle funzioni che è chiamato ad adempiere, e ne riceve il giuramento di bene e fedelmente adempiere le funzioni affidategli al solo scopo di fare conoscere ai giudici la verità.</p>
Nota 7:	<p>Il professionista al quale è notificata la convocazione, dovrà comparire all'udienza stabilita dal Giudice.</p> <p>In sede di udienza il giudice istruttore descrive l'incarico che intende conferire al consulente e, dopo aver formulato il quesito, richiede al CTU di enunciare la formula di giuramento di rito: <u>"Giuro di bene e fedelmente adempiere all'incarico conferitomi al solo scopo di far emergere e conoscere al giudice la verità"</u>, formula che si consiglia di imparare a memoria.</p> <p>Durante questa udienza il C.T.U. accetta quindi l'incarico e presta giuramento.</p> <p>Il Giudice fissa i termini per la trasmissione della relazione preliminare alle parti, per la trasmissione delle eventuali osservazioni delle parti al C.T.U., per il deposito in cancelleria della relazione definitiva corredata con le osservazioni delle parti e con una sintetica valutazione sulle stesse, autorizza i difensori a ritirare i fascicoli di parte che saranno poi consegnati al C.T.U., e accorderà un fondo spese a favore del C.T.U..</p> <p>E' in questa udienza che il CTU può richiedere chiarimenti al Giudice nel caso in cui il quesito appaia poco chiaro, anche chiedendo, se è il caso, di esprimerlo diversamente. E' anche da tenere presente che l'onorario di cui si richiederà liquidazione ad incarico espletato, sarà calcolato in funzione delle prestazioni richieste con il quesito, e non in funzione delle prestazioni che saranno poi effettivamente svolte.</p> <p>Consigliabile fissare già in udienza data, ora e luogo dell'inizio delle operazioni peritali. E' poi possibile richiedere al G.I. l'autorizzazione all'uso di mezzo proprio per gli spostamenti verso i</p>

	<p>luoghi di causa/ricorso, richiedendo inoltre, se ne ricorra il caso, (ossia se si determini probabile che si presenti poi questa necessità) l'autorizzazione di avvalersi di un ausiliario (es. geologo, topografo, ecc.) e di personale per l'espletamento di prove, sondaggi, rilievi, ecc. (es. un muratore, un artigiano, un proprio collaboratore, ecc.).</p> <p>Considerata la frequenza con cui si presentano casi di non pagamento del fondo spese, si consiglia di chiedere al Giudice che l'acconto statuito venga posto a carico delle parti in solido tra loro. Al termine dell'udienza è opportuno ottenere una fotocopia del verbale stilato, provvedendovi di persona (previa richiesta al Giudice di poter prelevare per qualche minuto il fascicolo), oppure chiedendo supporto in tal senso agli avvocati delle parti.</p> <p>La copia di detto verbale, che fissa: i termini di espletamento dell'incarico; il fondo spese stabilito dal giudice, ecc.; è bene sia allegato a corredo della richiesta di liquidazione dell'acconto, che sarà da trasmettere alla parte onerata di sostenerne il costo. Consigliabile richiedere espressamente, nella richiesta di liquidazione del fondo spese inviata alla parte che ne è onerata, di provvedere al pagamento prima dell'avvio delle operazioni peritali/1° incontro del collegio peritale.</p> <p>Se la parte o le parti incaricate di corrispondere l'anticipo non assolvono a tale obbligo, il CTU dovrà comunque procedere allo svolgimento del suo compito, avendo titolo esecutivo per agire contro il debitore. Di ciò potrà informare il Giudice e le parti tutte per conoscenza.</p>
24)	<p style="text-align: center;">Codice di procedura civile Art. 194 <i>(Attività del consulente)</i></p> <p>Il consulente tecnico assiste alle udienze alle quali è invitato dal giudice istruttore; compie, anche fuori dalla circoscrizione giudiziaria, le indagini di cui all'articolo 62, da sé solo o insieme col giudice secondo che questi dispone. Può essere autorizzato a domandare chiarimenti alle parti, ad assumere informazioni da terzi e a eseguire piante, calchi e rilievi. Anche quando il giudice dispone che il consulente compia indagini da sé solo, le parti possono intervenire alle operazioni in persona e a mezzo dei propri consulenti tecnici e dei difensori, e possono presentare al consulente, per iscritto o a voce, osservazioni e istanze.</p>
Nota 8:	<p>il CTU per svolgere il proprio mandato dovrà effettuare una serie di riunioni collegiali e di sopralluoghi per acquisire le informazioni necessarie a rispondere compiutamente al quesito che gli è stato posto dal giudice.</p> <p>Nello svolgimento dell'attività di CTU, il tecnico incaricato deve sempre rispettare il legittimo contraddittorio tra le parti. Bene dunque invitare queste ultime, qualora intendano consegnare al CTU documenti, memorie, ecc. che lo facciano sempre rendendo di ciò edotte, anche le parti avverse.</p> <p>La data della prima riunione, quella di avvio delle operazioni peritali, viene in genere definita all'udienza di conferimento dell'incarico e riportata a verbale.</p> <p>In ciascuna successiva riunione il CTU, in accordo con le parti, potrà fissare la data del successivo incontro e riportarla a verbale, in modo da evitare di dover successivamente contattare le parti per concordare la data e poi comunicarla via fax, PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno, in modo da poter attestare l'avvenuta ricezione dell'invito da parte del destinatario. Agli incontri peritali il CTU deve sempre invitare le parti (ossia i difensori delle stesse - v. art. 90 Disp. Att. C.P.C.) ma deve anche invitare i CC.TT.PP. se già nominati (v. art. 91 Disp. Att. C.P.C.). Se una parte è contumace (ossia non si è costituita nel procedimento) non va invitata, a meno che la sua collaborazione non sia indispensabile ai fini dell'espletamento della C.T.U.. Non è necessario invece invitare le parti ed i CC.TT.PP. ad assistere il C.T.U. quando questi si rechi ad esaminare atti depositati in PP.AA. (es. visure/ispezioni in Agenzia del Territorio: Uffici del catasto e/o ufficio Pubblicità Immobiliare; o presso archivi/uffici di accesso ad atti edilizi-urbanistici comunali/ecc.). Consigliabile però richiedere se le parti</p>

abbiano interesse a presenziare a detti accessi, insieme al CTU.

Il C.T.U. deve permettere a tutti, nello stesso modo, di esprimere le proprie opinioni, e deve dare spazio al legittimo contraddittorio.

Possono partecipare alle operazioni peritali solo le parti in causa di persona, i loro avvocati e i loro CC.TT.PP. mentre non è ammessa la presenza di altri soggetti, salvo l'esplicito assenso delle altre parti. Dalla lettura dell'art. 87 del c.p.c., emerge la possibilità per la parte, di nominare un solo consulente tecnico, pertanto non dovrebbe essere permessa dal C.T.U. la presenza di altri tecnici in sostituzione del C.T.P. nominato. E' ammessa invece la presenza fisica di sostituti, con il solo compito di prendere conoscenza delle operazioni svolte per riferirne al CTP: questi sostituti dovranno essere provvisti di delega scritta del C.T.P., e non potranno esercitare le facoltà previste dalla legge per i C.T.P., e cioè non potranno interloquire, nè presentare osservazioni e istanze. Il C.T.U., di sua iniziativa o su istanza di un C.T.P., può richiedere ai consulenti delle parti che presentino una loro memoria tecnica esplicativa che ricapitoli i contenuti esclusivamente tecnici sostenuti da ogni parte, fissando i termini per la presentazione delle stesse. La relazione deve essere chiara, di contenuto esclusivamente tecnico, attinente al quesito del Giudice, non deve contenere elementi di novità rispetto alle questioni già riportate sugli atti dei procedimenti di causa, e deve essere anche inviata alle parti avverse. Il C.T.U. non può utilizzare documenti non agli atti di causa, prodotti nel corso delle operazioni peritali da una delle parti: le parti infatti possono solo produrre "osservazioni" e "istanze".

Diversa invece la situazione in caso di ricorso ad es. per **Accertamento Tecnico Preventivo** (A.T.P. - ex artt. n. 696 c.p.c. "Accertamento Tecnico ed ispezione giudiziale" e n. 696/bis "Consulenza Tecnica preventiva ai fini della composizione della lite") infatti in tale evenienza, trattasi, di procedimento *ante causam* ove viene a mancare la 'decadenza' tipica della fase processuale di merito, che è caratterizzata dalla produzione di memorie istruttorie in termini di legge (con a corredo documenti allegati). Nella fattispecie sarà dunque possibile per le parti, in ATP, produrre al CTU anche documentazione non presente nei fascicoli già depositati dalle stesse in tribunale, la quale dovrà però essere attentamente vagliata dal CTU, non quindi acquisita pedissequamente, in modo da verificarne l'attendibilità, diversamente sarà bene che il CTU non ne tenga conto nella sua perizia, dandone motivazione nella relazione di CTU, pur allegando e rimettendo dunque al Giudice ogni documento che gli sia stato fornito dalle parti, e che avrà cura di sottoporre all'attenzione delle parti tutte, sempre a tutela del legittimo contraddittorio.

Si precisa che per "documento" si deve intendere una produzione di qualunque genere (scritta, grafica, fotografica, ecc.) che attesti situazioni in altro modo non accertabili. Ad es. non è da ritenere un "documento non utilizzabile dal C.T.U." la copia di un progetto approvato dal Comune, purchè il C.T.U. si premuri di verificare che effettivamente esso coincida con quello approvato/depositato presso l' Ufficio Tecnico Comunale.

Nei casi dubbi è opportuno rivolgersi al Giudice affinché indichi come procedere, come peraltro indicato all'art. 92 delle Disposizioni di attuazione del C.P.C..

Se durante le operazioni peritali il C.T.U. ravvisa la necessità di effettuare sondaggi, prove, ecc. aventi un costo non trascurabile, prima di effettuarli deve produrre istanza al Giudice e attendere la sua autorizzazione.

Si suggerisce di chiedere con la medesima istanza, quale delle parti andrà onerata della spesa e di specificare che il CTU sia autorizzato ad attendere il pagamento dell'acconto a copertura della spesa da sostenere, prima dell'effettuazione della prova stessa.

Il C.T.U. non può delegare a terzi l'esecuzione delle operazioni peritali, può però avvalersi di collaboratori per l'espletamento delle operazioni materiali (ad. es. scattare fotografie, essere coadiuvato nelle operazioni di rilievo, ecc.).

	<p>Va evidenziato che irritalità nell'espletamento della consulenza tecnica ne possono determinare la nullità, quando costituiscano una violazione dei diritti di difesa. Comunque tutte le ipotesi di nullità devono essere fatte valere nella 1° udienza successiva al deposito della relazione, restando altrimenti sanate (sentenza cass. n. 15133/2001).</p> <p>In materia sono derimenti le seguenti sentenze:</p> <p>- "...il C.T.U....deve dare comunicazione alle parti del giorno, ora e luogo dell'inizio delle operazioni con dichiarazione inserita nel processo verbale d'udienza o con biglietto di cancelleria...Analoga comunicazione deve essere data al C.T.P....L'inosservanza di tali disposizioni, incidendo sulla garanzia del contraddittorio...determina la nullità della C.T.U....". (Cass. n. 12785/00) .</p> <p>- "...va data comunicazione alle parti del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni peritali, mentre l'obbligo di comunicazione non riguarda le indagini successive, incombendo sulle stesse parti...l'onere di informarsi sul loro successivo svolgimento al fine di parteciparvi. Si è al riguardo precisato che soltanto ove il consulente di ufficio rinvi le operazioni a data da destinare e successivamente le riprenda egli ha l'obbligo di avvertire nuovamente le parti, e che l'inosservanza di tale obbligo può dar luogo a nullità della consulenza, sempre che abbia effettivamente comportato, con riguardo alle circostanze del caso concreto, un pregiudizio del diritto di difesa..." (Cass. 15/03).</p> <p>- "...nè la mancata comunicazione di uno scritto difensionale di una delle parti alle parti avverse può importare di per se violazione del principio del contraddittorio, in quanto la confutazione di quello scritto ad opera della controparte può sempre utilmente avvenire con riguardo alle argomentazioni in esso contenute che il consulente d'ufficio abbia eventualmente fatto proprie e trasfuso nella sua relazione..." (Cass. 4821/93).</p> <p>- "...non dà luogo a nullità della consulenza l'omessa verbalizzazione delle operazioni compiute senza l'intervento del giudice, così come delle osservazioni e delle istanze delle parti e dei loro consulenti, potendo il consulente di ufficio limitarsi a fare relazione di dette deduzioni nel proprio elaborato". Cass. n. 15/03.</p> <p>- "...il potere del C.T.U. di assumere informazioni da terzi e accertare ogni circostanza necessaria per rispondere ai quesiti del giudice è circoscritto agli elementi accessori, rientranti nell'ambito strettamente tecnico della consulenza ma non si estende ai fatti e alle situazioni che, in quanto posti a fondamento delle domande o delle eccezioni delle parti, debbono essere da queste dedotti e provati; con la conseguenza che le indagini compiute con sconfinamento da questi limiti intrinseci al mandato sono nulle per violazione del principio del contraddittorio..." (Cass. n. 5345/98 riferita alla richiesta di una parte di annullamento della sentenza della Corte d'Appello per aver posto a fondamento del proprio giudizio accertamenti e valutazioni del C.T.U. che esorbitavano dai limiti del quesito, in conformità Cass. 6502/01).</p> <p>- "...deve essere in ogni caso rilevato che eventuali irritalità nell'espletamento della consulenza ne determinano la nullità solo se, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, abbiano comportato un effettivo pregiudizio del diritto di difesa..." (Cass. n. 4821/93, in conformità Cass. n. 9231/01).</p>
25)	<p style="text-align: center;">Codice di procedura civile Art. 195 <i>(Processo verbale e relazione)</i></p> <p>Delle indagini del consulente si forma processo verbale, quando sono compiute con l'intervento del giudice istruttore, ma questi può anche disporre che il consulente rediga relazione scritta. Se le indagini sono compiute senza l'intervento del giudice, il consulente deve farne relazione, nella quale inserisce anche le osservazioni e le istanze delle parti. La relazione deve essere trasmessa dal consulente alle parti costituite nel termine stabilito dal giudice con ordinanza resa all'udienza di cui all'art. 193. Con la medesima ordinanza il giudice fissa il</p>

	<p>termine entro il quale le parti devono trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla relazione e il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse.</p>
Nota 9:	<p>Delle indagini del CTU si forma processo verbale, quando sono compiute con l'intervento del giudice istruttore, ma questi può anche disporre che il consulente rediga relazione scritta. Se le indagini sono compiute senza l'intervento del giudice, il consulente deve farne relazione, nella quale inserisce anche le osservazioni e le istanze delle parti. La relazione deve essere depositata in cancelleria nel termine che il giudice fissa. E' comunque consigliabile redigere sempre il verbale, che riassume quanto svolto in sede di accertamento, dando atto delle eventuali misurazioni/rilievi effettuati, delle fotografie scattate, ecc., in modo da evitare possibili future contestazioni delle parti in ordine ai dati rilevati ed ai fatti verificatisi durante le operazioni peritali. Il verbale redatto deve contenere l'indicazione delle persone intervenute e delle circostanze di luogo e di tempo nelle quali gli atti che documenta sono compiuti; deve contenere la descrizione delle attività svolte nonché delle dichiarazioni ricevute. Il processo verbale è sottoscritto dal CTU che, dopo averne dato lettura, invita i presenti a sottoscriverlo. Se alcuno di essi non può o non vuole sottoscriverlo, ne viene fatta a verbale espressa menzione. Il verbale costituisce un atto pubblico, ed ha efficacia probatoria. Può risultare opportuno anche verbalizzare il luogo, la data e l'ora dell'eventuale successivo sopralluogo o incontro concordato o rinviare il proseguo delle OO.PP. intraprese a data da destinare/concordare. Successivamente il CTU avrà cura di trasmettere alle parti (Legali difensori e CC.TT.PP.), per opportuna loro conoscenza, copia del verbale.</p> <p>Si ritiene comunque, che non sia necessario appesantire eccessivamente il verbale delle riunioni peritali, con osservazioni, elaborazioni o conclusioni che, invece, saranno oggetto della relazione preliminare ("bozza") che il CTU avrà cura di redigere, concluse le operazioni di accertamento.</p> <p>Il C.T.U. invierà la sua relazione preliminare alle Parti (si intende ai Legali difensori e ai CC.TT.PP.) entro il termine stabilito dal Giudice. Spesso avviene che il Giudice indichi espressamente al C.T.U. di inviare la "bozza" ai CC.TT.PP., senza specificare di inviarla anche alle parti. Si ritiene, però opportuno, al fine di evitare contestazioni, di effettuare detto invio sia ai difensori che ai CC.TT.PP., tramite posta elettronica certificata o con altro mezzo in grado di fornire la prova dell'avvenuta ricezione da parte del destinatario.</p> <p>Ogni C.T.P. potrà successivamente inviare al C.T.U., se lo riterrà necessario, le proprie eventuali osservazioni alla relazione preliminare del CTU, entro il termine stabilito dal Giudice, tramite posta elettronica certificata o con altro mezzo in grado di fornire la prova dell'avvenuta ricezione da parte del destinatario.</p> <p>Il C.T.U. infine deve depositare presso la cancelleria, entro il termine stabilito dal Giudice, l'originale della relazione di C.T.U. definitiva, con allegate le osservazioni delle parti pervenutegli e una sua sintetica valutazione delle stesse, una copia per ciascuna delle parti in causa, i fascicoli di parte, l'istanza di liquidazione di onorario e spese con a corredo i riscontri delle spese sostenute.</p> <p>Il C.T.U., prima della scadenza dei termini sopra indicati, può presentare istanza al Giudice per una proroga dei termini di deposito della relazione di CTU, riportandovi adeguate motivazioni e/o giustificazioni. Se il Giudice rilascia l'autorizzazione, sarà conseguentemente prorogato anche il termine previsto per le osservazioni delle parti.</p> <p><u>Quanto ai contenuti della relazione di CTU si consiglia:</u></p> <p>La preparazione della relazione è il momento più importante e delicato nello svolgersi dell'attività di consulenza, poiché viene a costituire il principale mezzo di comunicazione tra il CTU ed il Giudice, che infine dovrà esprimersi con proprio parere di merito in sentenza. E' pertanto di fondamentale importanza che nella relazione siano inserite tutte quelle</p>

informazioni utili a fornire un quadro completo della situazione e ad esprimere un giudizio tecnico sull'oggetto del quesito. Si suggerisce di utilizzare un linguaggio semplice e chiaro, in modo da semplificare ed abbreviare la lettura e la comprensione della relazione da parte del giudice. A tale scopo potrà essere di grande utilità l'inserimento di tabelle riepilogative, schemi, elaborati grafici, che forniscano in un solo colpo d'occhio tutte le informazioni utili a comprendere le descrizioni e le valutazioni tecniche, frutto delle attività peritali.

Va da sè che ogni perito imposterà, la relazione di CTU, secondo i criteri che riterrà più opportuni e che migliorerà via, via con l'esperienza maturata. Si ritiene comunque di consigliare, in via del tutto indicativa e non certo esaustiva, di riportare nella prima pagina della relazione (copertina) tutti i dati utili ad individuare immediatamente la causa e/o il ricorso, la sezione del Tribunale di riferimento, il nome del giudice istruttore designato e quello del CTU. Sempre sulla prima pagina, è utile riportare la data di conferimento dell'incarico; la data di scadenza del termine di deposito della relazione di CTU; la data fissata della prossima udienza successiva al deposito dell'elaborato peritale. Queste informazioni ben visibili sulla prima pagina, semplificano la ricerca del fascicolo di causa/ricorso ad opera degli addetti cancellieri. Nella seconda pagina conveniente inserire un indice dei capitoli e paragrafi, numerati, in cui si sviluppa l'elaborato peritale. E' utile in esso, anche elencare le **appendici** (elaborati redatti a cura del CTU: documentazione fotografica; elaborati grafici; verbali delle OO.PP. svolte; ecc.) e gli **allegati** alla relazione tecnica (costituiti questi dai documenti che il CTU ha ottenuto da pubbliche amministrazioni o che riporta in copia come estratti dai fascicoli delle parti, ecc.).

Si procederà poi con un paragrafo intitolato 'premessa' o 'introduzione', ove potrà essere utile ricapitolare le tematiche del contenzioso/ricorso e riportare gli eventi cronologici esperiti per l'accertamento dei temi in gioco. Nella premessa si ometteranno pareri/osservazioni lasciando spazio alla sola ricostruzione oggettiva delle posizioni delle parti e degli accertamenti effettuati.

I pareri tecnici frutto dell'attività peritale svolta, saranno invece il tema di tutti gli ulteriori capitoli in cui la relazione troverà sviluppo.

Se il quesito del giudice è articolato in più domande, è più conveniente redigere un paragrafo per ogni domanda. E' implicito che non è importante il numero dei paragrafi, ma il contenuto di ciascuno di essi, che dovrà essere espresso in modo chiaro e possibilmente sintetico. Consigliabile evitare di riportare più volte nella relazione gli stessi concetti, anche se espressi con parole diverse, poichè questo appesantisce la lettura e può inoltre dare adito a contraddittorio o a interpretazioni diverse dello stesso concetto. E' sempre utile in ogni paragrafo riassumere in tabelle, schemi o disegni le considerazioni e le valutazioni fatte. Infine è opportuno chiudere la relazione con un paragrafo di conclusioni, che riporti in modo chiaro e sintetico, le risposte tecniche date al quesito, senza riportare nuovamente le analisi condotte per giungere alle conclusioni esposte. Sicchè il paragrafo 'conclusioni' possa essere breve. Al termine si riporteranno il nome del consulente e la sua firma, nonchè la data di conclusione della stesura della relazione.

Detta relazione verrà inoltrata alle parti, costituendo la cosiddetta **relazione preliminare** o in **bozza**, in base alla quale le Parti hanno facoltà di elaborare proprie osservazioni, da inviare nei termini assegnati dal Giudice, al CTU. Le memoria di osservazioni possono pervenire a firma dei CC.TT.PP. e/o dei legali difensori delle Parti e/o dei medesimi insieme. Una volta raccolte dette osservazioni, il CTU inserirà, a seguire la propria relazione preliminare, il capitolo "*controdeduzioni del CTU alle osservazioni pervenutegli*" ove darà atto di aver ricevuto le osservazioni delle parti ed in che data, e si accingerà a riportarne i contenuti (meglio se in copia fedele all'originale ricevuto), evitando di sintetizzarne i concetti espressi, con parole proprie, poichè potrebbe, suo malgrado e senza volerlo, distorcerne i contenuti. In risposta ad ogni osservazione, il CTU formulerà proprie controdeduzioni, accogliendo o meno,

	<p>motivandone le ragioni, le istanze/le critiche/gli appunti/le annotazioni/ecc. formulate dalle parti.</p> <p>Terminate le controdeduzioni, concluderà la relazione esplicitando se ritiene di confermare gli esiti a cui era pervenuto già in relazione preliminare o aggiungendo uno schema che, in forma sintetica, elenchi le eventuali modifiche alla relazione preliminare, andando a riassumere in via definitiva le risposte al quesito.</p> <p>Meglio evitare di modificare la relazione preliminare introduttiva, la quale invece andrà prodotta al Giudice nella medesima forma in cui è stata prodotta alle Parti in bozza.</p> <p>Così concluso, l'elaborato peritale assume la forma della relazione di CTU definitiva (relazione preliminare + capitolo delle controdeduzioni alle osservazioni delle parti pervenute + appendice + allegati) da depositare in Tribunale, a cui saranno allegate anche le copie delle memorie di osservazioni delle Parti.</p> <p>A sentenza emessa, in procedimenti di causa, può essere utile che il CTU prenda visione della sentenza, per comprendere l'interpretazione del giudice sul lavoro che ha svolto e farne tesoro per le successive attività di consulenza. Per ottenere la sentenza è necessario presentare istanza al Presidente del Tribunale chiedendo di concedere facoltà al C.T.U. di visionare, ed eventualmente ottenere copia semplice, delle sentenze delle cause per le quali ha già prodotto relazione di C.T.U. ma anche eventualmente per quelle di prossimo/futuro incarico. Presso l'Ufficio sentenze del Tribunale, sarà poi possibile prendere visione (a titolo gratuito) e/o ricevere copia (pagando i relativi diritti) della sentenza, richiamando il numero di R.G. della causa di riferimento (tramite il quale l'Ufficio rintraccerà il n. della sentenza), esibendo l'originale dell'autorizzazione del Presidente, ed una fotocopia della stessa per ciascuna sentenza ulteriore che si vorrà visionare.</p>
26)	<p>Codice di procedura civile</p> <p>Art. 196</p> <p><i>(Rinnovazione delle indagini e sostituzione del consulente)</i></p> <p>Il giudice ha sempre la facoltà di disporre la rinnovazione delle indagini e, per gravi motivi, la sostituzione del consulente tecnico.</p>
27)	<p>Codice di procedura civile</p> <p>Art. 197</p> <p><i>(Assistenza all'udienza e audizione in camera di consiglio)</i></p> <p>Quando lo ritiene opportuno il presidente invita il consulente tecnico ad assistere alla discussione davanti al collegio e ad esprimere il suo parere in camera di consiglio in presenza delle parti, le quali possono chiarire e svolgere le loro ragioni per mezzo dei difensori.</p>
28)	<p>Codice di procedura civile</p> <p>Art. 201</p> <p><i>(Consulente tecnico di parte)</i></p> <p>Il giudice istruttore con l'ordinanza di nomina del consulente assegna alle parti un termine entro il quale possono nominare, con dichiarazione ricevuta dal cancelliere, un loro consulente tecnico. Il consulente della parte, oltre ad assistere a norma dell'art. 194 alle operazioni del consulente del giudice, partecipa all'udienza e alla camera di consiglio ogni volta che vi interviene il consulente del giudice, per chiarire e svolgere, con l'autorizzazione del presidente, le sue osservazioni sui risultati delle indagini tecniche.</p>
TEMA	<p>FORMAZIONE DEL REGISTRO GENERALE DEGLI INDIRIZZI ELETTRONICI (ReGIndE)</p> <p>PROCESSO CIVILE TELEMATICO</p>
29)	<p>MINISTERO DI GIUSTIZIA</p> <p>D.M. 21 febbraio 2011 n. 44</p>

	<p>(G.U. s.g. n. 89 del 18.04.2011)</p> <p>(Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione del processo civile telematico e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto Legge 07 marzo 2005 n. 82 e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del Decreto Legge 29 dicembre 2009 n. 193, convertito nella Legge 22 febbraio 2010 n. 24)</p> <p><i>OMISSIS</i></p> <p>(Si rimanda alla lettura integrale del decreto)</p>
30)	<p>Legge n. 221 del 17 dicembre 2012</p> <p>(Conversione in Legge del decreto Legge n. 179 del 18 ottobre 2012 recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese)</p> <p><i>OMISSIS</i></p> <p>(Si rimanda alla lettura integrale della norma)</p>
31)	<p>Legge n. 114 dell'11 agosto 2014</p> <p>(Conversione in Legge del Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90 "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari" - G.U. s.g. 190 del 18 agosto 2014)</p> <p>(Si rimanda alla lettura integrale della norma)</p>
Nota 10:	<p>A far data dal 30 giugno 2014, in ogni procedimento civile di competenza del tribunale ordinario, è divenuto obbligatorio il deposito degli atti (con eccezione degli introduttivi e di costituzione delle parti) mediante trasmissione telematica. L'obbligo riguarda anche i consulenti tecnici d'ufficio. La normativa vigente (art. 7 del D.M. 21 febbraio 2011 n. 44), ha previsto a tal fine l'istituzione del Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (Reginde) presso la Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero di Giustizia, che deve contenere i dati identificativi e l'indirizzo di posta elettronica certificata dei soggetti abilitati all'utilizzo dei servizi di consultazione di informazioni e trasmissione di documenti informativi relativi al processo. Dunque solo la registrazione del singolo professionista al Reginde consente al medesimo di procedere al deposito di atti, istanze e relazioni scritte nell'ambito del procedimento in cui egli ha assunto la veste di ausiliario. Correlativamente dal 1 luglio 2014 le cancellerie non possono più ricevere atti cartacei da parte degli ausiliari del giudice.</p>
TEMA	COMPETENZE PROFESSIONALI DEL CTU
32)	<p>D.P.R. 30.05.2002 n. 115</p> <p>"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di giustizia" - criteri Artt. 49÷56</p> <p><i>OMISSIS</i></p> <p>(Gli articoli richiamati, ai quali si rimanda integralmente, si riferiscono ai criteri su cui basare le modalità di calcolo di onorari e spese degli ausiliari del magistrato)</p>
Nota 11:	<p>Sul punto si annota:</p> <p>- <u>Rif. art. 49 T.U.</u>: agli ausiliari del magistrato spettano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'onorario; • le indennità di viaggio e di soggiorno (se fuori dalla circoscrizione); • le spese di viaggio e il rimborso delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico (da giustificare); <p>- <u>Rif. art. 49 T.U. comma 2</u>: gli onorari possono essere: fissi (importo predeterminato); variabili (tra minimo e massimo); a tempo.</p>

- Rif. art. 50 T.U. - misura degli onorari:

- tabelle stabilite con D.M. (v. D.M. 30.05.2002)
- redatte con riferimento alle tariffe professionali esistenti, (oggi non più vigenti) contemplate con la natura dell'incarico;
- in nessun caso si può fare riferimento alla tariffa professionale (Cass. Sez. I n. 7937 del 1994);

- Rif. art. 51 T.U. - determinazione onorari variabili - criteri:

nel determinare onorari variabili il giudice tiene conto di:

- difficoltà della prestazione;
- completezza della prestazione;
- pregio della prestazione.

- Rif. art. 51 T.U. - comma 2 - aumento onorari fissi e variabili:

- aumento fino al 20% se il magistrato dichiara l'urgenza dell'adempimento con decreto motivato;

- Rif. art. 52 T.U. - aumento degli onorari:

Per prestazioni di particolare:

- importanza;
- complessità;
- difficoltà.

aumento fino al doppio.

Notasi che la sentenza di Cas. Sez. II 18.09.2009 n. 20235 afferma: *"La possibilità di aumentare fino al doppio i compensi liquidati al consulente tecnico di ufficio, prevista dall'art. 52 del D.P.R. 30.05.2002, n. 115, costituisce oggetto di un potere discrezionale attribuito al giudice, che lo esercita mediante prudente apprezzamento degli elementi a sua disposizione. L'esercizio di siffatto potere, se congruamente motivato (come nel caso di specie, ove la maggiorazione era stata adeguatamente giustificata con il richiamo alla particolare complessità dell'incarico), è insindacabile in sede di legittimità."*

- Rif. art. 52 - riduzione degli onorari:

Se l'elaborato non viene depositato nel termine stabilito (salvo che sia stata accolta istanza di proroga)

- per onorari fissi e variabili: riduzione di un terzo;
- per onorari a tempo: non vengono riconosciute vacanze successive alla scadenza.

- Rif. art. 55 - indennità di trasferta e spese di viaggio:

Il comma 1 dell'art. 55 prevede indennità di viaggio e soggiorno paria quelle dovute ai dirigenti di seconda fascia del ruolo unico di cui all'art. 15 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165, cioè:

INDENNITA' DI TRASFERITA: è dovuta per missioni fuori dalla ordinaria sede di servizio distanti almeno 10 Km. Non è dovuta per le missioni compiute nelle ore diurne inferiori alle 4 ore, nelle località di abituale dimora, anche se distanti più di 10 km dalla sede di servizio, nelle località distanti meno di 10 km dal confine del comune in cui ha sede l'ufficio. L'indennità è paria a €/g 24,12 (in caso di durata inferiore alle 24 ore, l'indennità spetta in ragione di 1/24 della diaria intera per ogni ora di missione. Gli importi sono quelli vigenti al 23/12/2005. (Notasi che il comma 213 dell'art. 1 della Legge 23/12.2005 ha soppresso l'indennità di trasferta per i dirigenti statali, ma non l'indennità di trasferta per i c.t.u.: si ritiene pertanto che quest'ultima sia ancora dovuta (cfr. con art. 49 del DPR n. 115/02).

SPESE DI VIAGGIO: Il comma 2 dell'art. 55 prevede che le spese di viaggio, anche in mancanza

	<p>di relativa documentazione, sono liquidate in base alle tariffe di 1^a classe sui servizi di linea, esclusi quelli aerei. il comma 3 dell'art. 55 prevede che le spese di viaggio con mezzi aerei o con mezzi straordinari devono essere preventivamente autorizzate dal Magistrato. Le spese di viaggio con auto propria devono essere preventivamente autorizzate dal Magistrato. In tal caso è prevista l'indennità di cui all'art. 8 della Legge 26.07.1978 n. 417, pari a 1/5 del prezzo di un litro di benzina super vigente della Compagnia Agip (circ. n. 75 del 03.12.91 del Ministero del Tesoro). lo stesso art. 8 specifica che va rimborsata l'eventuale spesa documentata per pedaggio autostradale. Si ritiene che vada rimborsata, inoltre, l'eventuale spesa documentata per parcheggio a pagamento.</p> <p>(Quanto invece alle SPESE DI VITTO ED ALLOGGIO si fa riferimento invece al <u>DPCM 16.03.1990</u> e al <u>DPCM 15.02.1995</u>: queste spese vanno documentate con fattura. Per l'alloggio l'importo massimo ammesso a rimborso è il prezzo di una camera singola in albergo a 4 stelle. Per il vitto l'importo massimo ammesso a rimborso è di €61,10 per due pasti giornalieri e di €30,55 per un solo pasto).</p> <p>- <u>Rif. art. 56 T.U. - spese:</u></p> <p>Gli ausiliari del magistrato devono presentare una nota specifica delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico e allegare la corrispondente documentazione. Il magistrato accerta le spese sostenute ed esclude dal rimborso quelle non necessarie (le spese correnti non documentabili come di telefono/fax, utilizzo attrezzature di studio/ecc., non documentabili si ritiene possano essere espresse forfetariamente per un importo, si consiglia, pari a circa il 12,5% dell'importo degli onorari relativi alla prestazione).</p> <p>- <u>Rif. 56 T.U. - spese per ausiliari:</u></p> <p>Se gli ausiliari del magistrato sono stati autorizzati ad avvalersi di altri prestatori d'opera per attività strumentale rispetto ai quesiti posti con l'incarico, la relativa spesa è determinata sulla base delle tabelle di cui all'art. 50. (Notasi che l'attività del prestatore d'opera deve avere contenuto materiale ed esecutivo e deve essere priva di giudizio tecnico).</p> <p>Sul tema v. Cass. Sez. II, 18.11.1991 n. 12343</p>
33)	<p style="text-align: center;">D.P.R. 30.05.2002 n. 115</p> <p style="text-align: center;">Art. 71</p> <p style="text-align: center;"><i>(Domanda di liquidazione e decadenza del diritto per testimoni, ausiliari del magistrato e aventi titolo alle trasferte)</i></p> <p>Le indennità e le spese di viaggio spettanti ai testimoni e ai loro accompagnatori, le indennità e le spese di viaggio per trasferte relative al compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo di cui al titolo V della parte II, e le spettanze agli ausiliari del magistrato, sono corrisposte a domanda degli interessati, presentata all'autorità competente ai sensi degli articoli 165 e 168. La domanda è presentata, a pena di decadenza: trascorsi 100 giorni dalla data della testimonianza, o dal compimento delle operazioni per gli onorari e le spese per l'espletamento dell'incarico degli ausiliari del magistrato; trascorsi 200 giorni dalla trasferta, per le trasferte relative al compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo e per le spese e indennità di viaggio e soggiorno degli ausiliari del magistrato.</p> <p>In caso di pagamento in contanti l'importo deve essere incassato, a pena di decadenza, entro 200 giorni dalla ricezione dell'avviso di pagamento di cui all'art. 177.</p>
Nota 12:	<p>Necessario quindi, pena la decadenza del diritto di richiedere la liquidazione delle proprie competenze, inoltrare al Giudice la relativa istanza entro 100 giorni dall'avvenuto espletamento dell'incarico (ossia dal deposito della perizia in Tribunale).</p>
34)	<p style="text-align: center;">D.P.R. 30.05.2002 n. 115</p> <p style="text-align: center;">"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di giustizia"</p> <p style="text-align: center;">Art. 168</p>

	<p><i>(Decreto di pagamento delle spettanze agli ausiliari del magistrato e dell'indennità di custodia)</i></p> <p>La liquidazione delle spettanze agli ausiliari del magistrato e dell'indennità di custodia è effettuata con decreto di pagamento, motivato, del magistrato che procede.</p> <p>Il decreto è comunicato al beneficiario e alle parti, compreso il pubblico ministero, ed è titolo provvisoriamente esecutivo.</p> <p>Nel processo penale il decreto è titolo provvisoriamente esecutivo solo se sussiste il segreto sugli atti di indagine o sulla iscrizione della notizia di reato ed è comunicato al beneficiario; alla cessazione del segreto è comunicato alle parti, compreso il pubblico ministero, nonché nuovamente al beneficiario ai fini dell'opposizione</p>
Nota 13:	<p>Ricevuta la richiesta di liquidazione delle competenze del CTU, il Giudice emette proprio decreto di liquidazione delle stesse, ponendole a carico di una o più parti e/o in solido tra loro.</p> <p>Spetta al CTU, una volta ricevuto detto decreto, formulare alla parte/alle parti che deve/devono sostenere la spesa delle Sue competenze, una richiesta di saldo spettanze, accompagnata da relativo Avviso di Parcella o Fattura, che precisi gli importi dovuti, comprensivi degli accessori di legge calcolati. Detta comunicazione è opportuno venga inviata sia alla parte coinvolta, sia al legale di quest'ultima (ove la parte risulta domiciliata), accompagnandola dalla copia del decreto di liquidazione del Giudice.</p> <p>Il decreto di liquidazione del giudice è immediatamente esecutivo, e pertanto se ne può richiedere il saldo vista fattura o visto avviso di parcella ricevuto. Qualora però il debitore non vi provveda, trascorsi almeno 30 gg (termine entro cui le parti possono proporre opposizione al decreto di liquidazione - v. punto a seguire) il CTU può inviare solleciti di pagamento alle parti a carico delle quali è stato posto l'onere del saldo delle sue competenze, fissando una data (di 7 ÷ 10 gg dal ricevimento del sollecito) quale termine per effettuare il pagamento (solleciti che è bene trasmettere sia direttamente all'indirizzo di residenza della parte, che all'electo domicilio della stessa, presso il legale difensore, con mezzi che rilascino opportuno riscontro di ricevimento).</p> <p>Trascorsi i termini di eventuali due solleciti consecutivi, il CTU può dare mandato a proprio legale di fiducia per attivare la procedura esecutiva di riscossione del suo credito. In tale caso si consiglia di effettuare una verifica preventiva circa il possesso o meno di beni da parte del debitore, e se in caso positivo essi siano o meno gravati da iscrizioni/trascrizioni pregiudizievoli, per evitare di avviare la procedura esecutiva con il rischio al termine di non incassare nulla e dover inoltre sostenere le spese procedurali.</p> <p>Si noti, in ogni caso, che recente giurisprudenza è orientata a riconoscere, seppur con alcune condizioni (v. ad es. Cass. n. 25179/2013), la natura solidale del debito, a ricadere su tutte le parti, nei confronti del CTU. Ciò consente di richiedere a qualsivoglia parte di provvedere al pagamento delle competenze del CTU, qualora non vi provveda la parte espressamente indicata dal Giudice.</p> <p>Sul tema la Suprema Corte si è più volte pronunciata, con diverse sentenze. Si citano le massime di alcune tra le sentenze più recenti :</p> <p>• Cass. civ. Sez. VI del 08/11/2013 n. 25179, “Il decreto di liquidazione di cui alla L. n. 319 del 1980, art. 11 ha e conserva efficacia esecutiva nei confronti della parte ivi indicata come obbligata e – finchè la controversia non sia risolta con sentenza passata in giudicato, che provveda definitivamente anche in ordine alle spese – ha l’effetto di obbligare il CTU a proporre preventivamente la sua domanda nei confronti della parte ivi indicata come provvisoriamente obbligata al pagamento e solo nel caso di sua inadempienza può agire nei confronti dell’altra, in forza della responsabilità solidale che, in linea di principio, grava su tutte le parti del processo per il pagamento delle spese di CTU e che perdura anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza conclusiva del processo, anche indipendentemente dalla definitiva ripartizione fra le parti dell’onere delle spese”.</p>

	<p>• Cass. civ. Sez. II del 30/12/2009 n. 28094, la Suprema Corte statuiva il seguente principio: "Il compenso dovuto al consulente tecnico d'ufficio, per il principio di solidarietà, è posto solidalmente a carico di tutte le parti, atteso che la sua attività è finalizzata alla realizzazione del superiore interesse della giustizia, che invece non rileva nei rapporti interni tra le parti, nei quali la ripartizione delle spese è regolata dal diverso principio della soccombenza".</p> <p>• Cass. civ. Sez. II del 15/09/2008 n. 23586, la S. C. dichiarava: "In tema di compenso al consulente d'ufficio, l'obbligo di pagare la prestazione eseguita ha natura solidale e, di conseguenza, l'ausiliare del giudice può agire autonomamente in giudizio nei confronti di ognuna delle parti, anche in via monitoria, non solo quando sia mancato un provvedimento giudiziale di liquidazione ma anche quando il decreto emesso a carico di una parte sia rimasto inadempito, in quanto non trova applicazione, per essere l'attività svolta dal consulente finalizzata all'interesse comune di tutte le parti, il principio della soccombenza, operante solo nei rapporti con le parti e non nei confronti dell'ausiliare".</p> <p>• Cass. civ. Sez. I, 08/07/1996, n. 6199, la S.C. dichiarava: " Poiché la prestazione del consulente tecnico d'ufficio è effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio nel quale è resa, l'obbligazione nei confronti del consulente per il soddisfacimento del suo credito per il compenso deve gravare su tutte le parti del giudizio in solido tra loro, prescindendo dalla soccombenza; la sussistenza di tale obbligazione solidale, inoltre, è indipendente sia dalla pendenza del giudizio nel quale la prestazione dell'ausiliare è stata effettuata, sia dal procedimento utilizzato dall'ausiliare al fine di ottenere un provvedimento di condanna al pagamento del compenso spettantegli".</p> <p>In tema di liquidazione di compensi a consulenti tecnici, nel caso in cui il consulente tecnico sia stato autorizzato dal giudice ad avvalersi dell'ausilio di altri prestatori d'opera per attività strumentale rispetto ai quesiti posti con l'incarico, la spesa per l'opera dell'ausiliare va inclusa, tra le spese di cui il giudice dispone il rimborso a favore del consulente tecnico potendosi procedere alla liquidazione di un autonomo compenso a favore dell'ausiliare solo quando il giudice abbia conferito a quest'ultimo uno specifico incarico, in considerazione dell'autonomia delle prestazioni al medesimo richieste. (v. Cass. Sez. II, 18.11.1991, n. 12343).</p> <p>Al contrario il consulente tecnico d'ufficio non ha diritto al rimborso di quanto corrisposto per le prestazioni dell'ausiliario da lui autonomamente designato senza autorizzazione del giudice (v. Cass. Sez. I, 15.09.1995, n. 9767).</p>
35)	<p style="text-align: center;">D.P.R. 30.05.2002 n. 115 Art. 170 <i>(Opposizione al decreto di pagamento)</i></p> <p>Avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell'ausiliario del magistrato, del custode e delle imprese private cui è affidato l'incarico di demolizione e riduzione in pristino, il beneficiario e le parti processuali, compreso il pubblico ministero, possono proporre opposizione, entro 20 giorni dall'avvenuta comunicazione, al presidente dell'ufficio giudiziario competente. Il processo è quello speciale previsto per gli onorari di avvocato e l'ufficio giudiziario procede in composizione monocratica. Il magistrato può, su istanza del beneficiario e delle parti processuali compreso il pubblico ministero e quando ricorrono gravi motivi, sospendere l'esecuzione provvisoria del decreto con ordinanza non impugnabile e può chiedere a chi ha provveduto alla liquidazione o a chi li detiene, gli atti, i documenti e le informazioni necessari ai fini della decisione.</p>
Nota 14:	<p>Avverso il decreto di pagamento emesso dal Giudice in favore del CTU, possono proporre opposizione sia le parti in causa che il CTU stesso.</p> <p>Si sottolinea che circa il termine dei 20 giorni, il comma 1 dell'art. 170 del DPR 115/02 è stato sostituito dal comma 17 dell'art. 34 del Decreto Legislativo n. 150/2011, che assoggetta il giudizio di opposizione alla disciplina prevista dall'art. 15 dello stesso D.Lgs, ma che non</p>

	<p>specifica la scadenza termine, per la proposizione dell'opposizione. Detta carenza è stata superata dalla Circolare del Ministero della Giustizia del 7.11.12 che specifica: "...è da ritenersi che il termine per la proposizione di un'eventuale opposizione al decreto di pagamento ex art. 170 del DPR 115/02 vada individuato in quello espressamente previsto per il procedimento sommario di cognizione e, quindi, in quello di 30 giorni dall'avvenuta comunicazione".</p> <p>L'art. 15 del D.Lgs n. 150/2011 prevede che: <i>"Nel giudizio di merito le parti possono stare in giudizio personalmente"</i>.</p> <p>Ne discende che qualora il CTU decida di proporre opposizione al decreto di liquidazione emesso dal Giudice, avrà facoltà di incaricare all'uopo un avvocato (facendosi però carico, per lo meno in via provvisoria del suo compenso), oppure potrà occuparsene personalmente, cioè senza avvocato (rispettando in ogni caso le regole formali per il deposito del ricorso, le notifiche; ecc.).</p> <p>In caso di opposizione proposta da una delle parti in causa, il CTU può comparire in giudizio tramite avvocato, oppure personalmente (quindi senza avvocato), oppure semplicemente presentare una breve memoria in carta semplice in cancelleria Volontaria Giurisdizione e/o presentarsi personalmente in udienza (in tal caso però non si riceveranno le comunicazioni dalla cancelleria, e nemmeno il provvedimento finale del Giudice, che potranno essere direttamente visionati nel fascicolo presso la cancelleria Volontaria Giurisdizione).</p> <p>Non spetta inoltre al CTU alcun compenso aggiuntivo per aver effettuato, dopo il deposito della relazione, un supplemento di indagini se tale supplemento è stato reso necessario dalle carenze della prima relazione (Cass. Sez. I, 8.10.1997, n. 9761).</p>
36)	<p style="text-align: center;">D.M. 30.05.2002</p> <p style="text-align: center;"><i>"Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale"</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Art. 1 comma 1</i></p> <p>1. Gli onorari di cui all'art. 4 della legge 8 luglio 1980 n. 319 sono rideterminati nella misura di euro 14,68 per la prima vacanza e di euro 8,15 per ciascuna delle vacanze successive</p> <p>2. Gli importi indicati nelle tabelle approvate con il decreto del Presidente della repubblica 14.11.1983, n. 820, sono rideterminati come da tabelle allegate al presente decreto.</p> <p>3. omissis</p>
Nota 15:	<p>Quanto alle allegate TABELLE allegate al D.M. di cui al punto 33) che precede, si rimanda alla lettura integrale delle stesse, in particolare degli articoli nn. 1, 9, 11, 12, 13, 16, qui riportando invece l'art. 29 che recita: <i>"Tutti gli onorari, ove non diversamente stabilito nelle presenti tabelle, sono comprensivi della relazione sui risultati dell'incarico espletato, della partecipazione alle udienze e di ogni altra attività concernente i quesiti."</i></p> <p><u>Circa il valore al quale applicare gli onorari a percentuale:</u></p> <p>L'art. 1 del D.M. 30 maggio 2002 stabilisce che, per la determinazione degli onorari a percentuale, si ha riguardo, per la perizia, al valore del bene o di altra utilità oggetto dell'accertamento determinato sulla base di elementi obiettivi risultanti dagli atti del processo e, per la consulenza tecnica, al valore della controversia.</p> <p>Rammentando che la perizia attiene al processo penale, mentre la consulenza tecnica al processo civile.</p> <p>Ne consegue pertanto che nel processo civile il valore a cui ci deve riferire nell'applicazione degli onorari a percentuale (con esclusione delle tabelle che fanno espresso riferimento al valore stimato come l'art.13 e art. 14) è quello della controversia, desumibile dagli atti del giudizio. Questo deve essere preconstituito al momento della domanda, dovendo altrimenti ritenersi <u>l'indeterminabilità del valore di causa, con la conseguente applicazione del sistema delle vacanze,</u> che ricorre sempre qualora la causa sia priva di un valore di riferimento.</p> <p>Al fine di stabilire il valore della causa, gli elementi di valutazione sono solo quelli che risultino</p>

	<p>precostituiti e disponibili fin dall'introduzione del giudizio, essendo invece irrilevanti quelli acquisiti nel corso dell'istruttoria, anche attraverso la stessa consulenza tecnica (Cass. Sez. II 19 marzo 2007, n. 6414).</p> <p>Nel caso, invece di valore dichiarato negli atti introduttivi, non appare infondata la considerazione della necessità di dover esaminare se tale valore possa essere commisurato all'opera svolta dal consulente, poiché è frequente la condizione che ad un valore della controversia, dichiarato molto contenuto, corrisponda un lavoro assai impegnativo e massivo dell'ausiliario. In questi casi ricorrerebbero i presupposti per richiedere l'applicazione dell'aumento degli onorari come stabilito dall'art. 52, D.P.R. n. 115/2002 oppure il ricorso all'applicazione delle vacanze.</p> <p>Infatti, la materia oggetto della controversia, sebbene espressamente prevista dalle tabelle allegate al D.M. 30 maggio 2002, può condurre all'applicazione di un compenso che risulterebbe iniquo, rispetto al lavoro profuso dal consulente; cosicché la S.C.C. ha ritenuto ammissibile, in tali particolari casi, l'applicazione delle vacanze in luogo delle tabelle.</p> <p>La vacanza è di due ore. L'onorario è di euro 14,68 per la prima vacanza e di euro 8,15 per ciascuna delle vacanze successive (v. art. 4 Legge 8 luglio 1980 n. 319 come modificato dall'art. 1 del D.M. 30.05.2002).</p>
37)	<p style="text-align: center;">D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003</p> <p style="text-align: center;"><i>"Codice in materia di protezione dei dati personali" e SS.II.</i></p> <p style="text-align: center;">OMISSIS</p> <p>(Si rimanda alla lettura integrale del decreto e delle norme rispetto esso correlate ed integrative)</p>
38)	<p style="text-align: center;">DELIBERA n. 46 del 26.06.2008</p> <p style="text-align: center;">GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI</p> <p style="text-align: center;"><i>(Pubblicata sulla GU n. 178 del 31.07.2008)</i></p> <p style="text-align: center;"><i>"Linee guida in materia di trattamento dei dati personali da parte dei consulenti tecnici e dei periti ausiliari del giudice e del pubblico ministero"</i></p> <p style="text-align: center;">OMISSIS</p> <p>(Si rimanda alla lettura integrale della delibera stessa)</p>
Nota 16:	<p>Le linee guida mirano a fornire indicazioni che garantiscano il rispetto dei principi di protezione dei dati personali, constatando che nell'espletamento delle relative incombenze, il consulente, il perito e il tecnico di parte di regola vengono a conoscenza e devono custodire, contenuti nella documentazione consegnata dall'ufficio giudiziario, anche dati personali di soggetti coinvolti a diverso titolo nelle vicende giudiziarie. Rif. Codice in materia di protezione dei dati personali (art. 47), con esclusione dell'applicabilità, a CTU e periti le disposizioni contenute negli artt. nn. 9, 10, 12, 13, 16, 18, 19, 20, 21, 22, come pure le notificazioni del garante artt. 37 e 38, commi da 1 a 5, oltre artt. nn. da 39 a 45 e da 145 a 151). Ne discende che il CTU e perito non devono informare l'interessato circa il trattamento dei dati personali, nè tantomeno ottenere da quest'ultimo alcun consenso, come pure l'interessato non può richiedere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano. Inapplicabile anche la disposizione relativa alla comunicazione di cessazione del trattamento dei dati.</p> <p>Il trattamento dei dati effettuato a cura dei consulenti tecnici e periti deve avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nel rispetto dei principi di liceità e che riguardano la qualità dei dati di cui all'art. 11 (v. D.Lgs. 196/03); - adottando misure di sicurezza idonee a preservare i dati da alcuni eventi, tra i quali gli accessi e utilizzazioni indebite di cui agli artt. 31 e segg. e disciplinare tecnico allegato B al Codice (v. D.Lgs. 196/03). <p>Il consulente e/o il perito può trattare lecitamente dati personali, nei limiti in cui è reso</p>

	<p>necessario il corretto compiuto ed esauriente adempimento dell'incarico ricevuto e solo con riferimento all'ambito dell'accertamento demandato dall'autorità giudiziaria. In ogni caso, non devono, nemmeno involontariamente, essere edotti di informazioni di carattere personale soggetti estranei.</p> <p>Resta fermo inoltre l'obbligo per l'ausiliare di mantenere il segreto sulle operazioni compiute (ex art. 226 c.p.p.; art. 379/bis c.p.). Il CTU inoltre non deve inserire in relazione notizie e dati di natura personale che possono esulare dallo scopo e natura dell'incarico conferito dall'autorità giudiziaria. Le relazioni e le informative debbono poi astenersi dal riferire notizie e dati relativi a soggetti terzi del procedimento anche se facenti parte del nucleo familiare del soggetto interessato ossia coinvolto nel procedimento. Va poi applicato il dettato dell'art. 11, comma 1, lett. e) del Codice 8D.Lgs. 196/03), il quale prevede che i dati non possono essere conservati per un periodo di tempo superiore a quello necessario di perseguimento degli scopi per i quali essi sono stati raccolti e trattati. Da ciò ne consegue che, espletato l'incarico, l'ausiliario deve consegnare all'atto del deposito della sua consulenza, non solo la propria relazione, ma anche la documentazione consegnatagli dal magistrato e quella ulteriore da lui acquisita nel corso dell'attività svolta, salvo quanto eventualmente stabilito da disposizioni normative o da specifiche autorizzazioni dell'autorità giudiziaria, che dispongano espressamente in senso contrario.</p> <p>Si deduce pertanto che, nella ipotesi in cui non vi siano disposizioni normative o specifiche autorizzazioni dell'autorità giudiziaria che dispongano diversamente, il consulente e il perito non possano conservare, in originale o in copia, in formato elettronico o su supporto cartaceo, informazioni personali acquisite nel corso dell'incarico concernenti i soggetti, persone fisiche o giuridiche nei cui confronti hanno svolto accertamenti.</p> <p>Con l'avvio del processo civile telematico (PCT) resta, ad oggi, da definire, la modalità di deposito in tribunale, della documentazione cartacea originale, raccolta dal CTU durante l'espletamento dell'incarico.</p>
	07.09.2015
39)	<p>Legge 06.08.2015 n. 132</p> <p><i>"Correzione in legge, con modificazioni, del D.L. 27/06/2015 n. 83, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dall'amministrazione giudiziaria"</i></p> <p>OMISSIS</p> <p>(Si rimanda alla lettura integrale della legge e delle norme alla stessa correlate)</p>
Nota 17:	<p>Tra le diverse novità apportate dalla norma, in sintesi si rileva, di particolare interesse quanto di seguito riportato</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. E' cambiato il criterio per determinare il valore dell'immobile pignorato, fissato in base al nuovo art. 568 c.p.c. dal Giudice, avuto riguardo <i>"al valore di mercato sulla base degli elementi forniti dalle parti e dall'esperto nominato ai sensi dell'art. 569, primo comma. Nella determinazione del valore di mercato l'esperto procede al calcolo della superficie dell'immobile, specificando quella commerciale, del valore per metro quadro e del valore complessivo, esponendo analiticamente gli adeguamenti e le correzioni della stima, ivi compresa la riduzione del valore di mercato praticata per l'assenza della garanzia per vizi del bene venduto e precisando tali adeguamenti in maniera distinta per gli oneri di regolarizzazione urbanistica, lo stato d'uso e di manutenzione, lo stato di possesso, i vincoli e gli oneri giuridici non eliminabili nel corso del procedimento esecutivo, nonché per le eventuali spese condominiali insolute."</i> 2. E' stato aggiunto un terzo comma all'art. 161 delle disp. att. c.p.c. che recita: <i>"Il compenso dell'esperto nominato dal giudice o dall'ufficiale giudiziario è calcolato sulla</i>

base del prezzo ricavato dalla vendita. Prima della vendita non possono essere liquidati acconti in misura superiore al cinquanta per cento del compenso calcolato sulla base del valore di stima".

3. La Legge impone che *"gli atti di parte e i provvedimenti del giudice" vengano "redatti in maniera sintetica".*

In sintesi alcuni punti fermi per L'ESPERTO ESTIMATORE nella stesura dell'elaborato di stima immobiliare, anche per effetto della Legge in esame:

- a)** calcolare la superficie dell'immobile;
- b)** specificare il valore al metro quadro;
- c)** il valore complessivo, distinguendo tra: adeguamenti per oneri di regolarizzazione urbanistica; per lo stato d'uso e di manutenzione; per lo stato di possesso; per i vincoli e oneri giuridici (ove non eliminabili nel corso del procedimento esecutivo); per le eventuali spese condominiali insolute.
- d)** in caso di presenza di opere abusive va controllata la possibilità di ottenere relativa sanatoria, ed i costi della stessa;
- e)** va sempre verificata la presenza di istanze di Condono in itinere, precisando il nome del richiedente, la normativa di riferimento ai sensi della quale è stata prodotta la domanda presso P.A.; lo stato di avanzamento dell'iter della pratica; i costi per l'ottenimento della sanatoria e le oblazioni già corrisposte e/o da corrispondere;
- f)** in ogni caso va verificato se gli immobili pignorati si trovino nelle condizioni di cui all'art. 40, sesto comma, della Legge n. 47/85, oppure dell'art. 46 comma 5 del DPR n. 380/2001, specificando il costo per il conseguimento del titolo in sanatoria 8infatti si rammenta che per gli atti derivanti da procedure esecutive immobiliari, e in caso di abusi sanabili, l'aggiudicatario può presentare domanda di permesso di sanatoria entro centoventi giorni dalla notifica del decreto emesso dall'autorità giudiziaria);
- g)** verificare se i beni pignorati siano gravati da censo, livello o uso civico (caccia, pascolo, legnatico, pesca, ecc.) e se vi sia stata affrancazione da tali pesi, ovvero che il diritto sul bene del debitore pignorato sia di proprietà ovvero derivante da alcuno dei suddetti titoli.
- h)** verificare l'importo annuo delle spese fisse di gestione o di manutenzione dei beni;
- i)** eventuali spese straordinarie già deliberate (anche se il relativo debito non sia ancora scaduto);
- j)** eventuali spese condominiali non pagate negli ultimi due anni anteriori alla data della perizia;
- k)** il corso di eventuali procedimenti giudiziari relativi al bene pignorato.

- Si fa emergere che allo stato, pertanto il CTU-esperto estimatore, si trova ad accettare incarichi professionali per redazione di stime in procedure esecutive immobiliari, sulla base di un'indeterminatezza del proprio compenso, basandosi questo su una variabile aleatoria, non determinabile all'atto del conferimento dell'incarico. La norma infatti non chiarisce, allo stato, cosa succeda del compenso del CTU/stimatore qualora il Giudice, ad esempio, giudichi non conveniente proseguire con la vendita forzata dei beni pignorati e dichiari pertanto chiusa la relativa procedura esecutiva, e ci si trovi di fronte al caso di prezzo di vendita uguale a zero. Il CTU attualmente quindi esegue una prestazione su parametri orientati alla ricerca del **"valore del bene"** (frutto di un articolato giudizio dell'esperto), mentre poi il proprio compenso, per la prestazione svolta, sarà basato su parametri orientati al **"prezzo del bene"**, frutto quest'ultimo di una "trattativa" reale, che si attua attraverso offerte alle aste e ribassi in caso di aste "deserte".

	<p>Si rileva infine che il calcolo del compenso, non essendo stata approvata alcuna tabella specifica, si ritiene debba ancora basarsi sull'art. 13 del D.M. del 30.05.2002 che però, in modo contraddittorio rispetto la norma in oggetto, fa riferimento ad un onorario dell'esperto estimatore, calcolato a percentuale per scaglioni sull'importo di <u>valore</u> del bene, come stimato, e non sul <u>prezzo</u> di vendita.</p> <p>A tal proposito, in attesa di auspiccate modifiche al testo di Legge, secondo precisi intenti in itinere del CNAPPC (in accordo con altri Ordini/Collegi di professioni tecniche nazionali) il Gruppo di Lavoro inter Ordini-Collegi delle professioni tecniche della provincia di Venezia, ha messo a punto un modello di Istanza di liquidazione del CTU-esperto estimatore, che sta avendo un buon accoglimento da parte di alcuni Giudici della sezione Fallimentare del Tribunale di Venezia, che qui si allega quale "esempio", come sub. 1, che tende a valorizzare, in termini di corrispettivo di onorario al CTU, tutte le attività correlate alla procedura di stima immobiliare, svolte dall'esperto incaricato.</p>
	07.11.2016
TEMA	COME SI DIVENTA CTU/PERITI
40)	<p><i>Si fa presente che per prassi consolidata, presso il Tribunale di Venezia, uno dei requisiti indispensabili (fra gli altri) affinché gli aspiranti CTU/Periti vedano accolta la propria istanza di iscrizione al relativo Albo presso il Tribunale, è che gli stessi si trovino nelle seguenti condizioni:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - per i CTU aver maturato 3 anni di iscrizione all'Ordine professionale di appartenenza; - per i Periti aver maturato 5 anni di iscrizione all'Ordine professionale di appartenenza.
Nota 18:	Pur non trattandosi di requisiti precisamente normati, si sottolinea che la mancanza dei medesimi non consente, in genere, al Comitato esaminatore, di valutare positivamente la domanda.
	07.05.2018
TEMA	SCISSIONE DEI PAGAMENTI
	<p><i>Circolare 9/E del 07.05.2018 Agenzia delle Entrate</i></p> <p><i>"IVA. Modifiche alla disciplina della scissione dei pagamenti. Art. 3 del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertita con modificazioni, dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172"</i></p> <p>OMISSIS</p> <p>(Si rimanda alla lettura integrale della Circolare e delle norme alla stessa correlate)</p> <p>In particolare v. Art. 4.2 "Oneri CTU a carico di soggetti split payment"</p>
Nota 19:	<p>Il CTU ha per committente, nell'espletamento dell'incarico, l'Autorità Giudiziaria, non esecutrice del pagamento. La relativa Fattura va dunque intestata all'Amministrazione della giustizia evidenziando nella stessa che la "solutio" avviene con denaro fornito dalla/e pate/i individuata/e dal provvedimento del Giudice.</p> <p>In tale fattispecie la P.A. (Amministrazione di Giustizia) non effettua alcun pagamento del corrispettivo maturato dal CTU. Pertanto si esclude l'applicabilità, in detto caso, della disciplina della scissione dei pagamenti di cui all'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972.</p>